

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020



ARTICOLO 5. PRIORITA' DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

- 1. PROMUOVERE IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI**
 - STIMOLARE L'INNOVAZIONE E LA BASE DI CONOSCENZE NELLE ZONE RURALI
 - RINSALDARE I NESSI TRA AGRICOLTURA E SILVICOLTURA DA UN LATO E RICERCA E INNOVAZIONE DALL'ALTRO
 - INCORAGGIARE L'APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
- 2. POTENZIARE LA COMPETITIVITA' DELL'AGRICOLTURA IN TUTTE LE SUE FORME E LA REDDITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE**
 - INCORAGGIARE LA RISTRUTTURAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE CON PROBLEMI STRUTTURALI CONSIDEREVOLI, IN PARTICOLARE DI QUELLE CHE DETENGONO UNA QUOTA DI MERCATO ESIGUA, DELLE AZIENDE ORIENTATE AL MERCATO IN PARTICOLARI SETTORI E DELLE AZIENDE CHE RICHIEDONO UNA DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
 - FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE AGRICOLO
- 3. PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE E LA GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE AGRICOLO**
 - MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DEI PRODUTTORI PRIMARI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE ATTRAVERSO I REGIMI DI QUALITA', LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI NEI MERCATI LOCALI, LE FILIERE CORTE, LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E LE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI
 - SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI
- 4. PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI DIPENDENTI DALL'AGRICOLTURA E DALLE FORESTE**
 - SALVAGUARDIA E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA', TRA L'ALTRO NELLE ZONE NATURA 2000 E NELLE ZONE AGRICOLE DI ALTO PREGIO NATURALE, NONCHE' DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO DELL'EUROPA
 - MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
 - MIGLIORE GESTIONE DEL SUOLO



ARTICOLO 5. PRIORITA' DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

5. INCENTIVARE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO A UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E RESILIENTE AL CLIMA NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FORESTALE

- RENDERE PIU' EFFICIENTE L'USO DELL'ACQUA NELL'AGRICOLTURA
- RENDERE PIU' EFFICIENTE L'USO DELL'ENERGIA NELL'AGRICOLTURA E NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
- FAVORIRE L'APPROVVIGIONAMENTO E L'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, SOTTOPRODOTTI, MATERIALI DI SCARTO, RESIDUI E ALTRE MATERIE GREZZE NON ALIMENTARI AI FINI DELLA BIOECONOMIA
- RIDURRE LE EMISSIONI DI METANO E DI PROTOSSIDO DI AZOTO A CARICO DELL'AGRICOLTURA
- PROMUOVERE IL SEQUESTRO DEL CARBONIO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

6. ADOPERARSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTA' E LO SVILUPPO ECONOMICO NELLE ZONE RURALI

- FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREZIONE DI NUOVE PICCOLE IMPRESE E L'OCCUPAZIONE
- STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI
- PROMUOVERE L'ACCESSIBILITA', L'USO E LA QUALITA' DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLE ZONE RURALI

➤ TUTTE LE PRIORITA' CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI:

- **INNOVAZIONE**
- **AMBIENTE**
- **MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L'ADATTAMENTO AD ESSI**

➤ LE PRIORITA' DELLO SVILUPPO RURALE SOSTENGONO GLI OBIETTIVI TEMATICI DEL REGOLAMENTO SULLE DISPOSIZIONI COMUNI SUL FESR, SUL FSE, SUL FEASR E SUL FEAMP (ARTICOLO 9)



ARTICOLO 8. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

I SOTTOPROGRAMMI TEMATICI RISPONDONO A SPECIFICHE ESIGENZE IN ZONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

I SOTTOPROGRAMMI POSSONO RIGUARDARE:

1. GIOVANI AGRICOLTORI
2. PICCOLE AZIENDE
3. ZONE MONTANE
4. FILIERE CORTE

COSA OCCORRE FARE PER INSERIRE UN SOTTOPROGRAMMA TEMATICO NEL PROGRAMMA:

- SPECIFICA ANALISI SWOT DELLA SITUAZIONE
- IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI CHE IL SOTTOPROGRAMMA INTENDE SODDISFARE
- OBIETTIVI SPECIFICI DEL SOTTOPROGRAMMA
- SELEZIONE DI MISURE CORRELATA ALLE LOGICHE D'INTERVENTO DEL SOTTOPROGRAMMA
- VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLE MISURE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
- PIANO DI INDICATORI SPECIFICI E DISTINTI, CON I RISULTATI PREVISTI E LE SPESE PREVENTIVATE, DISTINTI TRA SETTORE PUBBLICO E PRIVATO



MISURE: CONFRONTO PSR 2007 - 2013 E PSR 2014 - 2020

| PSR 2014 - 2020 ARTICOLO | PSR 2007 – 2013 | NOTE |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| 15 | 111 331 | |
| 16 | 114 115 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 17 | 132 | |
| 18 | 121 123 125 216 | |
| 19 | 126 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 NOVITA' INTERVENTI DI PREVENZIONE |
| 20 | 112 311 312 | NOVITA' PICCOLI AGRICOLTORI |

MISURE: CONFRONTO PSR 2007 - 2013 E PSR 2014 - 2020

| PSR 2014 - 2020 ARTICOLO | PSR 2007 - 2013 | NOTE |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 21 | 313 321 322 323 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 22 | 122 221 222 223 226 227 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 23 | 221 223 | |
| 24 | 222 | |
| 25 | 226 | |
| 26 | 227 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |



MISURE: CONFRONTO PSR 2007 - 2013 E PSR 2014 - 2020

| PSR 2014 - 2020 ARTICOLO | PSR 2007 - 2013 | NOTE |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 27 | 122 123 | |
| 28 | 142 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 29 | 214 | |
| 30 | 214 | |
| 31 | 213 | |
| 32 | 211 212 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 33 | 211 212 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 34 | 215 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 35 | 225 | NON ATTIVATA NEL PSR 2007 - 2013 |
| 36 | 124 421 | |



MISURE: CONFRONTO PSR 2007 - 2013 E PSR 2014 - 2020

| PSR 2014 - 2020 ARTICOLO | PSR 2007 - 2013 | NOTE |
|-----------------------------|-----------------|---------|
| 37 | | NOVITA' |
| 38 | | NOVITA' |
| 39 | | NOVITA' |
| 40 | | NOVITA' |
| 42 | 41 | |
| 43 | 41 | |
| 44 | 421 | |
| 45 | 431 | |
| | | |
| | | |



ARTICOLO 15. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

IL SOSTEGNO E' CONCESSO A FAVORE DEGLI **ADDETTI** DEL SETTORE **AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE**, DEI **GESTORI DEL TERRITORIO**, ALTRI OPERATORI ECONOMICI **PMI DELLE ZONE RURALI**, PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITA', L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E LE PRESTAZIONI AMBIENTALI E CONTRIBUIRE A RENDERE SOSTENIBILE L'ECONOMIA RURALE.

BENEFICIARI: PRESTATORI DEI SERVIZI DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: NESSUNO

- LA NOVITA' RILEVANTE RISPETTO ALL'ATTUALE PROGRAMMA E' RAPPRESENTATA DAI POTENZIALI DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE, TRA I QUALI RIENTRANO I GESTORI DEL TERRITORIO
- LA COMMISSIONE HA CONFERMATO LA POSSIBILITA' DI INTRODURRE UN VOUCHER PER IL DESTINATARIO FINALE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, FERMO RESTANDO CHE IL BENEFICIARIO FINALE E' IL PRESTATORE DEL SERVIZIO (QUINDI IL FINANZIAMENTO NON PUO' ESSERE EROGATO AI DESTINATARI FINALI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE)

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 111, 331

ARTICOLO 16. CONSULENZA AZIENDALE

- LA COMMISSIONE RITIENE CHE I SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI GESTIONE AZIENDALE NON DEVONO ESSERE ESTESI ANCHE ALLE AZIENDE FORESTALI
- LA COMMISSIONE HA CONFERMATO LA POSSIBILITA' DI INTRODURRE UN VOUCHER PER IL DESTINATARIO FINALE DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA, FERMO RESTANDO CHE IL BENEFICIARIO FINALE E' IL PRESTATORE DEL SERVIZIO (QUINDI IL FINANZIAMENTO NON PUO' ESSERE EROGATO AI DESTINATARI FINALI DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA)
- LA COMMISSIONE HA SOTTOLINEATO CHE I FORNITORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA DEVONO ESSERE NUOVAMENTE SELEZIONATI, TRAMITE BANDO, IN QUANTO DEVONO DIMOSTRARE DI AVERE LE COMPETENZE NECESSARIE PER COPRIRE GLI AMBITI DI CUI AL PARAGRAFO 4 DELL'ARTICOLO 16 AFFERENTI AL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020



ARTICOLO 17. ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA'

L'ARTICOLO STABILISCE CHE IL SOSTEGNO SIA LIMITATO ALLE NUOVE ADESIONI, QUINDI LE AZIENDE CHE HANNO GIA' PERCEPITO GLI AIUTI A VALERE SULLA MISURA 132 DELL'ATTUALE PROGRAMMA NON POSSONO PIU' PRESENTARE DOMANDA.

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE CHE ADERISCONO PER LA PRIMA VOLTA AI SISTEMI DI QUALITA'

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 3.000 € PER AZIENDA ALL'ANNO

- LA REGIONE LOMBARDIA HA AVANZATO LA PROPOSTA DI FINANZIARE, IN AGGIUNTA ALLE AZIENDE CHE ADERISCONO PER LA PRIMA VOLTA AI SISTEMI DI QUALITA', ANCHE QUELLE CHE HANNO ADERITO SUL PSR 2007- 2013, MA LA PROPOSTA HA SCARSE POSSIBILITA' DI ESSERE ACCOLTA.

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 132



ARTICOLO 18. INVESTIMENTI MATERIALI

IL SOSTEGNO E' DESTINATO AGLI INVESTIMENTI MATERIALI E/O IMMATERIALI CHE:

- MIGLIORINO LE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA AGRICOLA (18.a)
- RIGUARDINO LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL TRATTATO (18.b)
- RIGUARDINO LE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA, COMPRESI L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI, LA RICOMPOSIZIONE E IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E LA GESTIONE IDRICA (18.c)
- SIANO INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI E SILVOAMBIENTALI (18.d)

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE (18.a); AZIENDE AGROINDUSTRIALI (18.b); BENEFICIARI DIVERSI (18.c; 18.d)

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 40% DEL COSTO DELL'INVESTIMENTO (18.a, 18.b)
90% DEL COSTO DELL'INVESTIMENTO (18.c)
100% DEL COSTO DELL'INVESTIMENTO (18.d)

LE ALIQUOTE DI SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI DEL PUNTO 18.a POSSONO ESSERE MAGGIORATE PER I GIOVANI AGRICOLTORI, PER GLI INVESTIMENTI COLLETTIVI E I PROGETTI INTEGRATI CHE PREVEDONO UN SOSTEGNO A TITOLO DI PIU' MISURE PER GLI INVESTIMENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL PRESENTE REGOLAMENTO. SU PROPOSTA DELLA REGIONE LOMBARDIA, SOSTENUTA DAL MIPAAF, LA COMMISSIONE HA RICONOSCIUTO L'OPPORTUNITA' CHE ANCHE GLI INVESTIMENTI DI CUI AL PUNTO 18.c POSSANO USUFRUIRE DELL'ALIQUOTA MASSIMA DI SOSTEGNO DEL 100%; E' PERTANTO PREVEDIBILE UNA MODIFICA IN TAL SENSO DEL REGOLAMENTO

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 121, 123, 125, 216

ARTICOLO 18. INVESTIMENTI MATERIALI

PER QUANTO RIGUARDA IL PUNTO 18.a, IN CASO DI INVESTIMENTI DESTINATI A SOSTENERE LA «**RISTRUTTRAZIONE**» DELLE AZIENDE AGRICOLE, GLI STATI MEMBRI DEVONO DETERMINARE **UNA SOGLIA (DIMENSIONE) DI AMMISSIBILITA'** AL DI SOTTO DELLA QUALE LE AZIENDE POSSONO BENEFICIARE DEGLI AIUTI (SULLA BASE DELL'ANALISI SWOT EFFETTUATA IN RELAZIONE ALLA PRIORITA' 2 DELL'ARTICOLO 5).

- COSA S'INTENDE PER «DIMENSIONE» (FISICA, ECONOMICA, DI REDDITO)? DEVE ESSERE DEFINITA IN FORMA UNIVOCA O DIVERSIFICATA PER COMPARTO PRODUTTIVO?
- LA PRIORITA' (2) DELL'ARTICOLO 5 PREVEDE LA RISTRUTTURAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE CON PROBLEMI STRUTTURALI CONSIDEREVOLI, IN PARTICOLARE QUELLE CON QUOTE DI MERCATO ESIGUE, DELLE AZIENDE ORIENTATE AL MERCATO DI ALCUNI SETTORI E DELLE AZIENDE CHE RICHIEDONO UNA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'. QUANDO UN'AZIENDA HA PROBLEMI STRUTTURALI CONSIDEREVOLI? QUALI PARAMETRI CONSENTONO DI IDENTIFICARE LE AZIENDE CHE HANNO QUOTE DI MERCATO ESIGUE? QUALI SETTORI SI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE (PREVENTIVAMENTE)? COME SI IDENTIFICANO LE AZIENDE CHE NECESSITANO DI UNA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'? TRA GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI RIENTRANO QUELLI VOLTI ALLA DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITA'? NON SI SOVRAPPONGONO CON QUELLI PREVISTI NEL SUCCESSIVO ARTICOLO 20 - PARAGRAFO 1.b)?



LA «RISTRUTTURAZIONE» RIGUARDA SINGOLE IMPRESE O COMPARTI PRODUTTIVI?



ARTICOLO 18. INVESTIMENTI MATERIALI

NEL PUNTO 18.c RIENTRANO GLI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE IDRICA. IL SUCCESSIVO ARTICOLO 46, COMMA 3 STABILISCE CHE «IN MATERIA DI IRRIGAZIONE POSSONO ESSERE CONSIDERATI SPESE AMMISSIBILI SOLTANTO GLI INVESTIMENTI CHE CONSENTONO DI RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA DI ALMENO IL 25%».

➤ QUALE POTREBBE ESSERE L'IMPATTO IN CASO DI APPLICAZIONE DI TALE LIMITE AGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI DELL'ARTICOLO 18.c?

PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI INTERVENTI FINANZIABILI SULL'ARTICOLO 18 NON SI RAVVISANO SOSTANZIALI DIFFERENZE RISPETTO ALL'ATTUALE PROGRAMMA



ARTICOLO 19. RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO

PUO' ESSERE DATO UN SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI PER:

- INTERVENTI DI **PREVENZIONE** VOLTI A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
- INTERVENTI DI **RIPRISTINO** DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE O ASSOCIAZIONI DI AZIENDE AGRICOLE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 80% PER INTERVENTI DI PREVENZIONE

- **SI POSSONO FINANZIARE ANCHE GLI INTERVENTI REALIZZATI DA ENTI PUBBLICI, MA DEVE ESSERE STABILITO UN NESSO TRA L'INVESTIMENTO E IL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO**
- DAL SOSTEGNO E' ESCLUSO IL MANCATO GUADAGNO CONSEGUENTE ALLA CALAMITA' NATURALE O ALL'EVENTO CATASTROFICO
- DIFFICOLTA' A DEFINIRE OBIETTIVI, INDICATORI E RISORSE, A MENO CHE NON SI STABILISCANO IN ANTICIPO GLI AMBITI DI INTERVENTO (AD ESEMPIO, PER ERADICARE O CIRCOSCRIVERE UNA FITOPATIA O UN'INFESTAZIONE PARASSITARIA, MA NEL CASO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO?)
- POSSIBILI IMPATTI SUL PROGRAMMA (MODIFICHE, DEMARCAZIONE)
- TEMPI DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN CASO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO **(L'EVENTO CALAMITOSO DEVE ESSERE FORMALMENTE RICONOSCIUTO DALLO STATO MEMBRO E IL DANNO DEVE ESSERE ALMENO IL 30% DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO INTERESSATO)**
- **DEMARCAZIONE PER EVITARE SOVRACOMPENSAZIONI CON ALTRE MISURE DEL PROGRAMMA (GESTIONE DEI RISCHI), CON REGIMI ASSICURATIVI PRIVATI O CON ALTRI STRUMENTI NAZIONALI**

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 126



ARTICOLO 20. SVILUPPO DELLE AZIENDE

L'ARTICOLO PREVEDE IL SOSTEGNO PER L'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER:

- GIOVANI AGRICOLTORI (a.i)
- ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE NELLE ZONE RURALI (a.ii)
- PICCOLE AZIENDE AGRICOLE (a.iii)
- INVESTIMENTI IN ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE (b)
- PAGAMENTI ANNUALI AD AGRICOLTORI CHE ADERISCONO AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI SUL 1° PILASTRO E CHE CEDONO PERMANENTEMENTE LA PROPRIA AZIENDA AD UN ALTRO AGRICOLTORE (c)

BENEFICIARI: GIOVANI AGRICOLTORI (a.i); AGRICOLTORI O COADIUVANTI FAMILIARI (a.ii); PICCOLE AZIENDE AGRICOLE COME DEFINITE DAGLI STATI MEMBRI (a.iii); MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE DELLE AREE RURALI, AGRICOLTORI O COADIUVANTI FAMILIARI (b); AGRICOLTORI CHE ADERISCONO AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI SUL 1° PILASTRO (c)

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 70.000 € (a.i; a.ii)
15.000 € (a.iii)

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 112, 311, 312



ARTICOLO 20. SVILUPPO DELLE AZIENDE**➤ PUNTO a**

BENEFICIARI: L'INTERVENTO E' ESTESO, OLTRE AI GIOVANI AGRICOLTORI, ANCHE AD ALTRE DUE TIPOLOGIE DI BENEFICIARI

GIOVANI AGRICOLTORI

- ✓ VIENE INTRODOTTO UN VINCOLO DI ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE, CHE DEVE INIZIARE ENTRO 6 MESI DATA DELLA DECISIONE DI CONCESSIONE E CHIUDERSI ENTRO CINQUE ANNI
- ✓ VIENE INTRODOTTO ANCHE IL VINCOLO DI RATEIZZAZIONE DEL PREMIO (ALMENO DUE RATE NELL'ARCO DI CINQUE ANNI); IL VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA E' SUBORDINATO ALLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE
- ✓ GLI STATI MEMBRI DEVONO FISSARE LA SOGLIA MINIMA E MASSIMA PER L'AMMISSIBILITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE AL SOSTEGNO «GIOVANI» (a.i) E «PICCOLE AZIENDE AGRICOLE» (a.iii).

LA SOGLIA MINIMA PER IL SOSTEGNO DI CUI AL PUNTO a.i DEVE ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORE ALLA SOGLIA MASSIMA PER IL SOSTEGNO DI CUI AL PUNTO a.iii.

QUALORA NON SI ATTIVI UNA DELLE DUE MISURE (AD ESEMPIO «PICCOLE AZIENDE AGRICOLE») E' COMUNQUE OBBLIGATORIO FISSARE LA SOGLIA MINIMA PER I «GIOVANI»?



ARTICOLO 20. SVILUPPO DELLE AZIENDE**➤ PUNTO b**

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE REALIZZATI DA MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE DELLE ZONE RURALI E DA IMPRESE AGRICOLE E COADIUVANTI

- ✓ GLI INVESTIMENTI PER ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE ALLE IMPRESE AGRICOLE HANNO LIMITAZIONI TERRITORIALI? SEMBREREBBE DI NO, PERCHE' IL RIFERIMENTO ALLE ZONE RURALI VALE SOLO PER MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE (ATTUALE MISURA 312) E QUINDI SAREBBE SUPERATO IL PROBLEMA DEL MANCATO FINANZIAMENTO DELLA MISURA 311 NEI POLI URBANI; E' COMUNQUE DA CONFERMARE
- ✓ GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE RIENTRANO SOLO IN QUESTO ARTICOLO O POSSONO RIENTRARE ANCHE NELL'ARTICOLO 18 (a)?

➤ PUNTO c

PAGAMENTI ANNUALI AGLI AGRICOLTORI CHE ADERISCONO AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI SUL 1° PILASTRO E CHE CEDONO LA PROPRIA AZIENDA AD UN ALTRO AGRICOLTORE. IL SOSTEGNO E' PARI AL **120%** DEL PAGAMENTO ANNUALE PERCEPITO DAL BENEFICIARIO SUL 1°PILASTRO

- ✓ E' UTILE PREVEDERE RISORSE PER FINANZIARE PICCOLI AGRICOLTORI CHE CEDONO LA LORO AZIENDA (PREVEDIBILMENTE DI MODESTE DIMENSIONI) AD ALTRE AZIENDE AGRICOLE (CON QUALI VANTAGGI CONCRETI PER QUEST'ULTIME IN TERMINI DI REDDITO E COMPETITIVITA')? SEMBRA PIU' UNA SOVVENZIONE A CHI CESSA L'ATTIVITA' PIUTTOSTO CHE UN INTERVENTO MIRATO AD INCREMENTARE E SVILUPPARE LA REDDITIVITA' DELLE IMPRESE



ARTICOLO 21. SERVIZI DI BASE NELLE ZONE RURALI

L'ARTICOLO PREVEDE IL SOSTEGNO PER UNA SERIE DI SERVIZI DI BASE E PER LE INFRASTRUTTURE LOCALI NELLE ZONE RURALI, RICONDUCIBILI ALLE MISURE DELL'ASSE 3 DELL'ATTUALE PROGRAMMA :

- PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI TUTELA E GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 E DEI PIANI DI SVILUPPO COMUNALI E DEI SERVIZI DI BASE
- INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESSE LE ENERGIE RINNOVABILI
- INVESTIMENTI SULLA BANDA LARGA
- INVESTIMENTI PER SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESSE LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
- INVESTIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E SEGNALETICA NEI LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
- STUDI E INVESTIMENTI INERENTI IL RESTAURO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI E DEL PAESAGGIO RURALE
- RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E RICONVERSIONE DI FABBRICATI O ALTRI IMPIANTI SITUATI NELLE VICINANZE DEI CENTRI RURALI

BENEFICIARI: DIVERSI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: NESSUNO

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 313, 321, 321 A, 322, 323 A, 323 B, 323 C



ARTICOLO 21. SERVIZI DI BASE NELLE ZONE RURALI

GLI INTERVENTI SONO FINANZIABILI SOLO SE RIENTRANO IN **PIANI DI SVILUPPO COMUNALI** (OVE TALI PIANI ESISTONO) E SONO **CONFORMI ALLE EVENTUALI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE**

- ESISTONO IN LOMBARDIA E, PIU' IN GENERALE, IN ITALIA PIANI DI SVILUPPO COMUNALI?
- E' OPPORTUNO ATTIVARE LA MISURA A LIVELLO REGIONALE COME NELL'ATTUALE PROGRAMMA, OPPURE E' MEGLIO LIMITARE L'APPLICAZIONE AI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (ASSE LEADER), VISTO IL COLLEGAMENTO DELLA CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI ALLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (COME SI PUO' APPLICARE QUESTA CONDIZIONE NELLE AREE EXTRA LEADER IN ASSENZA DI PIANI DI SVILUPPO COMUNALI?)
- NELL'IPOTESI DI ATTIVAZIONE A LIVELLO REGIONALE DI QUESTA MISURA QUALI INTERVENTI SI POSSONO PROPORRE?
- **INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA: LO STATO MEMBRO DEVE DEFINIRE COSA S'INTENDE PER «INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA», AD ECCEZIONE DEGLI INVESTIMENTI SULLA BANDA LARGA E SULLE ENERGIE RINNOVABILI**
- **DEMARCAZIONE CON ALTRI FONDI STRUTTURALI, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA BANDA LARGA ED ENERGIE RINNOVABILI**



ARTICOLO 22. INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE

NELL'ARTICOLO 22 SONO STATI RAGGRUPPATI TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE FORESTALE.

SONO PREVISTE 5 TIPOLOGIE D'INTERVENTO:

1. FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO (ARTICOLO 23)
2. ALLESTIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI (ARTICOLO 24)
3. PREVENZIONE E RIPRISTINO FORESTE DANNEGGIATE (ARTICOLO 25)
4. INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI (ARTICOLO 26)
5. INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE SILVICOLE (ARTICOLO 27)

LE SINGOLE MISURE SONO DESCRITTE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI, DAL 23 AL 27



ARTICOLO 23. FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO

SONO FINANZIATI GLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO SU TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI E IL SOSTEGNO COPRE:

- I COSTI DI IMPIANTO
- I COSTI ANNUALI DI MANUTENZIONE, PER UN PERIODO MASSIMO DI DIECI ANNI

BENEFICIARI: PROPRIETARI E AFFITTUARI PRIVATI, COMUNI E LORO CONSORZI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: NESSUNO

- **NON E' PIU' CONCESSO IL PREMIO A COPERTURA DEL MANCATO REDDITO**
- IL SOSTEGNO NON E' CONCESSO PER L'IMPIANTO DI BOSCHI CEDUI A ROTAZIONE RAPIDA, DI ABETI NATALIZI E DI SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO PER USO ENERGETICO
- NELLE ZONE IN CUI LA FORESTAZIONE E' DIFFICILE A CAUSA DI CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE SFAVOREVOLI, PUO' ESSERE CONCESSO UN SOSTEGNO PER L'IMPIANTO DI ALTRE SPECIE LEGNOSE PERENNI COME ARBUSTI O CESPIGLI ADATTI ALLE CONDIZIONI LOCALI

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 221, 223



ARTICOLO 24. ALLESTIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI

I «SISTEMI AGROFORESTALI» FINANZIATI SONO SISTEMI DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO CHE ASSOCIANO L'AGRICOLTURA ESTENSIVA E L'ARBORICOLTURA FORESTALE SULLA STESSA SUPERFICIE, CON UN NUMERO MASSIMO DI ALBERI PER ETTARO DETERMINATO DAGLI STATI MEMBRI.

OLTRE AI COSTI D'IMPIANTO SONO FINANZIATI ANCHE I COSTI DI MANUTENZIONE **PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE ANNI.**

BENEFICIARI: PROPRIETARI E AFFITTUARI PRIVATI, COMUNI E LORO CONSORZI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 80% DEL COSTO DI ALLESTIMENTO

- LA REGIONE LOMBARDIA HA PROPOSTO UN'ESTENSIONE DEL PERIODO MASSIMO DI FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, FINO A 10 ANNI, IN ANALOGIA CON L'ARTICOLO 23.

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 222

ARTICOLO 25. PREVENZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE

GLI INTERVENTI FINANZIABILI SONO I SEGUENTI:

- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE, COMPRESSE LE FASCE PARAFUOCO
- INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI O DI ALTRE CALAMITA' NATURALI SU SCALA LOCALE
- INSTALLAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE DI MONITORAGGIO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, DELLE FITOPATIE E DELLE INFESTAZIONI PARASSITARIE E DI APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE
- RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DANNEGGIATO DA INCENDI O DA ALTRE CALAMITA' NATURALI, COMPRESSE FITOPATIE, INFESTAZIONI PARASSITARIE, EVENTI CATASTROFICI ED EVENTI CLIMATICI

BENEFICIARI: PROPRIETARI DI FORESTE PRIVATI, PUBBLICI E SEMIPUBBLICI, COMUNI, FORESTE DEMANIALI E LORO CONSORZI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: NESSUNO

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 226



ARTICOLO 25. PREVENZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE

- IN CASO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE FITOPATIE E DELLE INFESTAZIONI PARASSITARIE, IL RISCHIO DI CALAMITA' DEVE ESSERE «GIUSTIFICATO DA FONDATE PROVE SCIENTIFICHE E RICONOSCIUTO DA ORGANISMI SCIENTIFICI PUBBLICI» (SE NECESSARIO, IL PROGRAMMA RIPORTERA' L'ELENCO DELLE SPECIE CHE POSSONO PROVOCARE UNA CALAMITA'). GLI INTERVENTI SONO AMMISSIBILI SE COERENTI CON IL PIANO DI PROTEZIONE DELLE FORESTE ELABORATO DALLO STATO MEMBRO. PER LE AZIENDE CHE SUPERANO UNA DETERMINATA SOGLIA DIMENSIONALE (STABILITA DAGLI STATI MEMBRI) IL SOSTEGNO E' SUBORDINATO ALL'ADOZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE INDICANTE GLI OBIETTIVI DI PREVENZIONE (LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE E' POSSIBILE CON LA COOPERAZIONE - ARTICOLO 36)
- IN CASO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, POSSONO BENEFICIARE DEL SOSTEGNO SOLO LE AREE CLASSIFICATE AD ALTO O MEDIO RISCHIO D'INCENDIO NEL PIANO DI PROTEZIONE DELLE FORESTE ELABORATO DALLO STATO MEMBRO
- GLI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE (DANNEGGIATO DA INCENDI, FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE) SONO FINANZIABILI SOLO SE LA CALAMITA' NATURALE E' RICONOSCIUTA DALL'AUTORITA' COMPETENTE ED HA CAUSATO LA DISTRUZIONE DI ALMENO IL 30% DEL POTENZIALE FORESTALE INTERESSATO (MEDIA DEI TRE ANNI PRECEDENTI LA CALAMITA' O MEDIA DEI CINQUE ANNI PRECEDENTI, ESCLUDENDO IL VALORE PIU' BASSO E QUELLO PIU' ALTO)



ARTICOLO 26. INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

GLI INTERVENTI FINANZIABILI SONO DI TIPO NON PRODUTTIVO, FINALIZZATI ALL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI ASSUNTI PER SCOPI AMBIENTALI, ALL'OFFERTA DI SERVIZI ECOSISTEMICI, ALLA VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE (IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITA') E AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' DEGLI ECOSISTEMI DI MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI, **SENZA ESCLUDERE EVENTUALI BENEFICI ECONOMICI A LUNGO TERMINE. NEL CASO DI FORESTE DEMANIALI IL SOSTEGNO PUO' ESSERE CONCESSO ANCHE AGLI ENTI CHE LE GESTISCONO, PURCHE' NON DIPENDANO DAL BILANCIO DELLO STATO**

BENEFICIARI: PERSONE FISICHE, PROPRIETARI DI FORESTE PRIVATI, ENTI DI DIRITTO PRIVATO E SEMIPUBBLICI, COMUNI E LORO CONSORZI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: NESSUNO

➤ **FORESTE DEMANIALI: L'UNIONE EUROPEA VUOLE CHE I FINANZIAMENTI SIANO PREVALENTEMENTE INDIRIZZATI VERSO SOGGETTI PRIVATI; LE RISORSE COMUNITARIE DEVONO ESSERE AGGIUNTIVE E NON SOSTITUTIVE DI INTERVENTI DI COMPETENZA DI SOGGETTI PUBBLICI. SE RIMARRA' TALE DISPOSIZIONE O LA SUA L'INTERPRETAZIONE SARA' RESTRITTIVA NON POTRANNO ESSERE FINANZIATI INTERVENTI SU FORESTE DEMANIALI GESTITE DA SOGGETTI PUBBLICI**

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 227



ARTICOLO 27. INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE SILVICOLE

SONO FINANZIATI GLI INVESTIMENTI VOLTI AD INCREMENTARE IL POTENZIALE FORESTALE O AD ACCRESCERE IL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI ATTRAVERSO LA LORO TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE.

GLI INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE IL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE REALIZZATI A LIVELLO DI AZIENDA FORESTALE POSSONO COMPRENDERE MACCHINARI E PROCEDIMENTI DI RACCOLTA RISPETTOSI DEL SUOLO E DELLE RISORSE.

BENEFICIARI: PERSONE FISICHE, PROPRIETARI DI FORESTE PRIVATI, ENTI DI DIRITTO PRIVATO E SEMIPUBBLICI, COMUNI E LORO CONSORZI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 40% DEL COSTO DELL'INVESTIMENTO

- NON SI RAVVISANO SOSTANZIALI DIFFERENZE DI CONTENUTI CON L'ATTUALE PROGRAMMAZIONE.
- ALIQUOTA DI SOSTEGNO: LA REGIONE LOMBARDIA HA CHIESTO DI INCREMENTARE L'ALIQUOTA MASSIMA DI FINANZIAMENTO, DAL 40% AL 60% (COME NELL'ATTUALE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE) PER GLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE AREE SVANTAGGIATE INTESI A INCREMENTARE IL POTENZIALE FORESTALE ED ACCRESCERE IL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 122, 123



ARTICOLO 28. ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

IL SOSTEGNO E' INTESO A FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI PRODUTTORI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE DALLO STATO MEMBRO SULLA BASE DI UN **PIANO AZIENDALE (I CUI OBIETTIVI DEVONO ESSERE REALIZZATI ENTRO CINQUE ANNI DAL RICONOSCIMENTO) E RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI PMI.**

IL SOSTEGNO E' CONCESSO SOTTO FORMA DI AIUTO FORFETTARIO EROGATO IN RATE ANNUALI PER I PRIMI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI SULLA BASE DEL PIANO AZIENDALE. IL PREMIO ANNUALE E' CALCOLATO IN BASE ALLA PRODUZIONE ANNUALE COMMERCIALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE. IL VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA E' SUBORDINATO ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE.

BENEFICIARI: ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO:

- ✓ 10%, 10%, 8%, 6%, 4% ALL'ANNO DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA PER UNA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA FINO A 1 MILIONE DI EURO
- ✓ 5%, 5%, 4%, 3%, 2% ALL'ANNO DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA PER UNA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO

IN ENTRAMBI I CASI PER UN IMPORTO ANNUO MASSIMO DI 100.000 EURO

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 142

ARTICOLO 29. PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI**LA MISURA SUI PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI E' OBBLIGATORIA.**

IL SOSTEGNO E' CONCESSO ALLE AZIENDE CHE SI IMPEGNANO VOLONTARIAMENTE A REALIZZARE INTERVENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI SUI TERRENI AGRICOLI.

LA DURATA DEGLI IMPEGNI E' DI 5 - 7 ANNI. PER DETERMINATI TIPI DI IMPEGNI GLI STATI MEMBRI POSSONO AUMENTARE LA DURATA.

I PAGAMENTI SONO EROGATI ANNUALMENTE PER COMPENSARE I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI ASSUNTI.

I PAGAMENTI COMPENSANO SOLO GLI IMPEGNI CHE VANNO AL DI LA' DELLA **CONDIZIONALITA'** E DEL **GREENING (1° PILASTRO)**.

NELL'AMBITO DELLA MISURA PUO' ESSERE CONCESSO UN SOSTEGNO ANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA (RAZZE AUTOCTONE)

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE, ASSOCIAZIONI DI AZIENDE AGRICOLE, ASSOCIAZIONI MISTE DI AZIENDE AGRICOLE E ALTRI GESTORI DEL TERRITORIO

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO:

- ✓600 EURO/HA PER COLTURE ANNUALI
- ✓900 EURO/HA PER COLTURE PERENNI SPECIALIZZATE
- ✓450 EURO/HA PER ALTRI UTILIZZI
- ✓200 EURO/HA PER UNITA' DI BESTIAME (UB)

I MASSIMALI POSSONO ESSERE AUMENTATI IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI NEL PROGRAMMA

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 214



ARTICOLO 29. PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

- IL REGOLAMENTO PONE L'ACCENTO SULLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. SI RITIENE OPPORTUNO PREVEDERE INTERVENTI FINALIZZATI A QUESTO OBIETTIVO. QUALI INTERVENTI SI POSSONO IPOTIZZARE?
- I PROBLEMI DI **DEMARCAZIONE** SONO ANCORA PIU' ACCENTUATI RISPETTO ALL'ATTUALE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE (OGGI SOLO CONDIZIONALITA' + OCM, NEL PROSSIMO PROGRAMMA **CONDIZIONALITA' + OCM + GREENING**). SARA' MOLTO PIU' COMPLESSO IL CALCOLO DEI PREMI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI E PROBABILMENTE RISULTERA' ANCHE PIU' COMPLESSA LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE DOMANDE, ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE PROPOSTE IN MATERIA DI CONDIZIONALITA' PER IL PERIODO 2014 - 2020
- IL REGOLAMENTO (CONSIDERANDO 28) PREVEDE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO **«MANTENERE IL SOSTEGNO AD UN LIVELLO PARAGONABILE A QUELLO DEL PERIODO 2007-2013»**. CHE INTERPRETAZIONE DARE, MA, SOPRATTUTTO, CHE INTERPRETAZIONE DARA' LA COMMISSIONE SU QUESTO PUNTO? PUO' ESSERE UNA CRITICITA', CONSIDERATO CHE ALCUNE DELLE ATTUALI AZIONI NON SEMBRANO PIU' ATTIVABILI ALLA LUCE DELLE PROPOSTE SULLA CONDIZIONALITA' AVANZATE DALLA COMMISSIONE E QUINDI NON SEMBRA AGEVOLE MANTENERE LO STESSO LIVELLO DI SOSTEGNO DEL PERIODO 2007 - 2013.



ARTICOLO 29. PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

- IL PARAGRAFO 4 PREVEDE CHE «GLI STATI MEMBRI PROVVEDONO A FORNIRE AI BENEFICIARI DELLA MISURA LE CONOSCENZE E LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA LORO ESECUZIONE, TRA L'ALTRO TRAMITE CONSULENZE PRESTATE DA ESPERTI IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI ASSUNTI E/O SUBORDINANDO LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO A UN'ADEGUATA FORMAZIONE».

NEL WORKING PARTY DEL 30/31 GENNAIO 2012 I SERVIZI DELLA COMMISSIONE HANNO RASSICURATO GLI STATI MEMBRI IN MERITO A TALE DISPOSIZIONE: LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE NON SONO UN OBBLIGO PER L'AZIENDA CHE ADERISCE ALLE MISURE AGROAMBIENTALI, MA PER LO STATO MEMBRO, CHE DEVE ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA IN GRADO DI FORNIRE AI BENEFICIARI LE ADEGUATE INFORMAZIONI E CONOSCENZE.

LA RISPOSTA, TUTTAVIA, NON SEMBRA ESAUSTIVA E RASSICURANTE E IL PARAGRAFO 4, COSI' FORMULATO, POTREBBE DARE LUOGO A SUCCESSIVE INTERPRETAZIONI RESTRITTIVE DA PARTE DELLA COMMISSIONE.

LA REGIONE LOMBARDIA HA PROPOSTO L'ABROGAZIONE DEL PARAGRAFO 4 O, IN ALTERNATIVA, UNA SUA RIFORMULAZIONE, ELIMINANDO IN PARTICOLARE L'ULTIMO CAPOVERSO, CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATO IN FORMA DISTORTA DAI SERVIZI DELLA COMMISSIONE NELLA FASE DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA.



ARTICOLO 30. AGRICOLTURA BIOLOGICA

IL SOSTEGNO COMPENSA LE AZIENDE CHE SI IMPEGNANO VOLONTARIAMENTE AD ADOTTARE O MANTENERE I METODI E LE PRATICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA.

I PAGAMENTI COMPENSANO SOLO GLI IMPEGNI CHE VANNO AL DI LA' DELLA **CONDIZIONALITA'**.

I PAGAMENTI SONO EROGATI ANNUALMENTE PER COMPENSARE I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI ASSUNTI.

LA DURATA DEGLI IMPEGNI E' DI 5 - 7 ANNI. PER IL MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA GLI STATI MEMBRI POSSONO PROROGARE ANNUALMENTE LA DURATA, AL TERMINE DEL PRIMO PERIODO.

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE, ASSOCIAZIONI DI AZIENDE AGRICOLE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO:

✓600 EURO/HA PER COLTURE ANNUALI

✓900 EURO/HA PER COLTURE PERENNI SPECIALIZZATE

✓450 EURO/HA PER ALTRI UTILIZZI

I MASSIMALI POSSONO ESSERE AUMENTATI IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI NEL PROGRAMMA

➤NON E' CHIARO SE I PAGAMENTI DEL BIOLOGICO SUL 1° PILASTRO E DEL BIOLOGICO SULLO SVILUPPO RURALE SONO COMPATIBILI, PERCHE', AD UNA PRIMA ANALISI, SEMBRANO ESSERE UNA DUPLICAZIONE; NEL MERITO LA COMMISSIONE NON HA FORNITO RISPOSTE.

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 214



ARTICOLO 31. INDENNITA' NATURA 2000 E DIRETTIVA ACQUE

AREE NATURA 2000: IL SOSTEGNO E' CONCESSO PER I VINCOLI CHE VANNO AL DI LA' DELLE **BCAA (CONDIZIONALITA')** DEFINITE NELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO FINANZIAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PAC.

DIRETTIVA ACQUE: IL SOSTEGNO E' CONCESSO PER I VINCOLI CHE VANNO AL DI LA' DELLA **CONDIZIONALITA'** (TITOLO VI, CAPO I DEL REGOLAMENTO FINANZIAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO PAC), DEL **GREENING** E DEL **LIVELLO DI PROTEZIONE** OFFERTO DALLA NORMATIVA DELL'UNIONE IN VIGORE AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

I PAGAMENTI SONO EROGATI ANNUALMENTE, PER HA DI SAU O DI FORESTA, PER COMPENSARE I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI REDDITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE.

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE, PROPRIETARI PRIVATI DI FORESTE E LORO ASSOCIAZIONI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO:

- ✓500 EURO/HA ALL'ANNO NEL PERIODO INIZIALE (NON SUPERIORE AI 5 ANNI)
- ✓200 EURO/HA ALL'ANNO
- ✓50 EURO/HA ALL'ANNO (DIRETTIVA ACQUE)

I MASSIMALI POSSONO ESSERE AUMENTATI IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI NEL PROGRAMMA (MA SOLO PER NATURA 2000)

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 213

ARTICOLO 31. INDENNITA' NATURA 2000 E DIRETTIVA ACQUE

- LA MISURA APPARE DI COMPLESSA APPLICAZIONE, VISTI I LIVELLI DI DEMARCAZIONE PREVISTI.
- PER QUANTO RIGUARDA NATURA 2000, OCCORRE CONSIDERARE LA GENERICITA' E, SOPRATTUTTO, LA NON OBBLIGATORIETA' DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEI PIANI DI GESTIONE IN LOMBARDIA, CHE RENDONO DIFFICOLTOSO INDIVIDUARE IMPEGNI SIGNIFICATIVI DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO (E' IN CORSO UNA RICOGNIZIONE DA PARTE DELLA DG SISTEMI VERDI E PAESAGGIO E ERSAF PER DEFINIRE UN QUADRO OMOGENEO DI IMPEGNI DA VALUTARE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA)
- PER QUANTO RIGUARDA LA DIRETTIVA ACQUE, L'IMPORTO MASSIMO EROGABILE APPARE PIUTTOSTO LIMITATO, MA E' DA VALUTARE IN FUNZIONE DEGLI IMPEGNI RICHIESTI
- E' PROBABILE CHE LA COMMISSIONE UE CHIEDERA' L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA, ALMENO PER LA PARTE RELATIVA ALLE AREE NATURA 2000, VISTO CHE SULL'ATTUALE PROGRAMMA SONO STATI FINANZIATI I PIANI DI GESTIONE DELLE AREE NATURA 2000 E QUINDI SI ASPETTA CHE POSSANO ESSERE EROGATI PREMI A FRONTE DI VINCOLI IMPOSTI ALLE IMPRESE AGRICOLE. POTREBBE ESSERE UNA CRITICITA' (VEDI PUNTO SOPRA)



ARTICOLI 32 E 33. INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

LE INDENNITA' SONO A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE O **DI ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI** PER COMPENSARE I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI GUADAGNI.

LE INDENNITA' DEVONO ESSERE DECRESCENTI OLTRE UNA SOGLIA MINIMA DI SUPERFICIE DA DEFINIRSI NEL PROGRAMMA.

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO:

✓25 EURO/HA (MINIMO)

✓250 EURO/HA (MASSIMO NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI)

✓300 EURO/HA (MASSIMO NELLE ZONE MONTANE)

I MASSIMALI POSSONO ESSERE AUMENTATI IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI NEL PROGRAMMA.

- I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI GUADAGNI DEVONO ESSERE CALCOLATI IN CONFRONTO ALLE ZONE NON SOGGETTE A VINCOLI (BISOGNA QUINDI CALCOLARE LE INDENNITA' CON LE STESSE MODALITA' DEI PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI E AGRICOLTURA BIOLOGICA)
- E' OPPORTUNO DIFFERENZIARE LE INDENNITA' NELLE ZONE MONTANE IN FUNZIONE DI ALCUNI REQUISITI DELLE SUPERFICI (GIACITURA, ALTITUDINE, ALPEGGI)? SI EVITEREBBE DI FINANZIARE IN MODO INDISTINTO SUPERFICI CON VINCOLI NATURALI DIVERSI, FAVORENDO QUELLE EFFETTIVAMENTE MENO REMUNERATIVE PER LE IMPRESE (AD ESEMPIO, I PRATI SUI VERSANTI RISPETTO A QUELLI DI FONDO VALLE)
- E' OPPORTUNO FAR CONFLUIRE I PREMI DELL'AZIONE L DELLA 214 IN QUESTA MISURA? SI TRATTEREBBE DI UNA SEMPLIFICAZIONE

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 211



ARTICOLO 34. BENESSERE DEGLI ANIMALI

IL SOSTEGNO E' CONCESSO ALLE AZIENDE CHE SI IMPEGNANO VOLONTARIAMENTE A REALIZZARE INTERVENTI RELATIVI AL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

I PAGAMENTI COMPENSANO SOLO GLI IMPEGNI CHE VANNO AL DI LA' DELLA **CONDIZIONALITA'** E DEGLI ALTRI **REQUISITI OBBLIGATORI PRESCRITTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE**.

LA DURATA DEGLI IMPEGNI E' ANNUALE, RINNOVABILE.

I PAGAMENTI, BASATI SULLA SUPERFICIE O SUI COSTI UNITARI, SONO EROGATI ANNUALMENTE PER COMPENSARE I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI ASSUNTI.

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 500 EURO/HA PER UB

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 215



ARTICOLO 35. SERVIZI SILVO CLIMATICO AMBIENTALI

IL SOSTEGNO E' CONCESSO, PER ETTARO DI FORESTA, PER INTERVENTI CONSISTENTI IN UNO O PIU' IMPEGNI SILVOAMBIENTALI CHE VANNO **AL DI LA' DEI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGGE NAZIONALE DELLE FORESTE O DA ALTRI ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI APPLICABILI.**

NEL CASO DI FORESTE DEMANIALI IL SOSTEGNO PUO' ESSERE CONCESSO ANCHE AGLI ENTI CHE LE GESTISCONO, PURCHE' NON DIPENDANO DAL BILANCIO DELLO STATO.

PER LE OPERAZIONI FORESTALI REALIZZATE DA AZIENDE CHE SUPERANO UNA DETERMINATA SOGLIA DIMENSIONALE (STABILITA DAGLI STATI MEMBRI) E' NECESSARIA L'ADOZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE.

I PAGAMENTI SONO INTESI A COMPENSARE I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI ASSUNTI.

LA DURATA DEGLI IMPEGNI E' DI 5 - 7 ANNI. PER DETERMINATI TIPI DI IMPEGNI GLI STATI MEMBRI POSSONO AUMENTARE LA DURATA.

PUO' ESSERE CONCESSO UN SOSTEGNO A SOGGETTI PRIVATI, COMUNI E LORO CONSORZI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI.

BENEFICIARI: AZIENDE FORESTALI, COMUNI E LORO CONSORZI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 200 EURO/HA ALL'ANNO

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 225

ARTICOLO 35. SERVIZI SILVO CLIMATICO AMBIENTALI

I MASSIMALI POSSONO ESSERE AUMENTATI IN CASI ECCEZIONALI E DEBITAMENTE GIUSTIFICATI NEL PROGRAMMA

- I COSTI AGGIUNTIVI E I MANCATI GUADAGNI DEVONO ESSERE CALCOLATI IN BASE AGLI IMPEGNI ASSUNTI (BISOGNA QUINDI CALCOLARE LE INDENNITA' CON LE STESSA MODALITA' DEI PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI E DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA)
- OCCORRE CHIARIRE COSA S'INTENDE PER «IMPEGNI SILVOAMBIENTALI»
- L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA IMPLICA UN LIVELLO DI DEMARCAZIONE (LE LEGGI FORESTALI)
- QUALI POTREBBERO ESSERE LE SUPERFICI FORESTALI OGGETTO D'INTERVENTO E PER QUALI IMPEGNI? OCCORRE VALUTARE IL RAPPORTO COSTI/BENEFICI DELL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA (IN OGNI CASO, OCCORRE TENER CONTO DELLA VALENZA DELLA MISURA RISPETTO ALLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI)



ARTICOLO 36. COOPERAZIONE

SONO FINANZIABILI LE SEGUENTI FORME DI COOPERAZIONE:

- TRA OPERATORI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE E DEL SETTORE FORESTALE
- TRA SOGGETTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITA' DELLO SVILUPPO RURALE, TRA CUI LE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI
- STRUTTURE A GRAPPOLO (CLUSTER)* E RETI
- GRUPPI OPERATIVI PEI (PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE) IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA

GLI INTERVENTI FINANZIABILI CON LA COOPERAZIONE VERTONO SOSTANZIALMENTE SULLE 6 PRIORITA' E SUI 3 OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO), SUPERANDO AMPIAMENTE GLI AMBITI COPERTI NELLA PRESENTE PROGRAMMAZIONE:

- PROGETTI PILOTA
- SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI, TECNOLOGIE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FORESTALE
- COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE

* *GRUPPI DI SOGGETTI SIMILI O VICINI TRA DI LORO*

ATTUALE MISURA DI RIFERIMENTO 124, 421



ARTICOLO 36. COOPERAZIONE

- COOPERAZIONE DI FILIERA (ORIZZONTALE O VERTICALE) PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME LOGISTICHE A SOSTEGNO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI
- ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI
- AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L'ADATTAMENTO AD ESSI
- APPROCCI COLLETTIVI AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO
- COOPERAZIONE DI FILIERA (ORIZZONTALE O VERTICALE) PER LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA UTILIZZARE NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA E NEI PROCESSI INDUSTRIALI
- ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE AD OPERA DI PARTENARIATI PUBBLICI - PRIVATI MIRATE AD UNA O PIU' PRIORITA' IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE
- STESURA DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

SONO FINANZIABILI I SEGUENTI ELEMENTI DI COSTO:

- STUDI TERRITORIALI, STUDI DI FATTIBILITA', PIANI AZIENDALI, PIANI DI GESTIONE FORESTALE, ELABORAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
- ANIMAZIONE SUL TERRITORIO
- COSTI DI ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE
- COSTI DIRETTI DI PROGETTI SPECIFICI LEGATI ALL'ATTUAZIONE DI UN PIANO AZIENDALE, DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE O DI UN'AZIONE FINALIZZATA ALL'INNOVAZIONE
- COSTI DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI



ARTICOLO 36. COOPERAZIONE

- I PROGETTI REALIZZATI ATTRAVERSO FORME DI COOPERAZIONE POSSONO ESSERE FINANZIATI DIRETTAMENTE SULLA MISURA O SU ALTRE MISURE DEL PROGRAMMA; IN QUESTO CASO SULLA MISURA SAREBBERO FINANZIATI SOLO I COSTI DELLA COOPERAZIONE. E' IL CASO, AD ESEMPIO, DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE: I COSTI PER LA STESURA ANDREBBERO SULLA MISURA COOPERAZIONE, MENTRE I PROGETTI COLLEGATI POTREBBERO ESSERE FINANZIATI SULLE MISURE DI RIFERIMENTO (ARTICOLI 25 E 35)
- IL SOSTEGNO PUO' ESSERE CONCESSO PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 7 ANNI

BENEFICIARI: FORME DI COOPERAZIONE DI ALMENO DUE SOGGETTI

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: NESSUNO



ARTICOLO 37. GESTIONE DEL RISCHIO

SONO PREVISTE 3 TIPOLOGIE D'INTERVENTO:

- CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE (ARTICOLO 38)
- FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DI COMPENSAZIONI FINANZIARIE IN CASO DI PERDITE ECONOMICHE PER L'INSORGENZA DI FOCOLAI DI EPIZOOZIE, FITOPATIE O EMERGENZE AMBIENTALI (ARTICOLO 39)
- STABILIZZAZIONE DEL REDDITO (ARTICOLO 40)

PER FONDO DI MUTUALIZZAZIONE S'INTENDE UN REGIME RICONOSCIUTO DALLO STATO MEMBRO CONFORMEMENTE AL PROPRIO ORDINAMENTO NAZIONALE. IL FONDO CONSENTE AGLI AGRICOLTORI ASSOCIATI DI ASSICURARSI E BENEFICIARE DI COMPENSAZIONI IN PRESENZA DEGLI EVENTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 39 E 40.

POSSONO BENEFICIARE DEL SOSTEGNO I FONDI DI MUTUALIZZAZIONE RICONOSCIUTI DALLE AUTORITA' COMPETENTI, CHE PRATICANO UNA POLITICA DI TRASPARENZA DEI MOVIMENTI FINANZIARI IN ENTRATA E IN USCITA E APPLICANO NORME CHIARE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEBITORIA.

LE SINGOLE MISURE SONO DESCRITTE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI, DAL 38 AL 40



ARTICOLO 38. ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

IL SOSTEGNO E' CONCESSO PER LE POLIZZE ASSICURATIVE CHE COPRONO LE PERDITE CAUSATE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE, EPIZOOZIE, FITOPATIE, INFESTAZIONI PARASSITARIE O DA MISURE ADOTTATE PER ERADICARE O CIRCOSCRIVERE UNA FITOPATIA O INFESTAZIONE PARASSITARIA (AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE).

IL SOSTEGNO E' CONCESSO SOLO IN CASO DI DISTRUZIONE DI ALMENO IL 30% DELLA PRODUZIONE MEDIA ANNUA DELL'AGRICOLTORE NEL TRIENNIO PRECEDENTE O DELLA PRODUZIONE MEDIA TRIENNALE NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI, ESCLUDENDO IL VALORE PIU' BASSO E QUELLO PIU' ALTO.

L'AVVERSITA' ATMOSFERICA O L'INSORGENZA DI UN FOCOLAIO DI EPIZOOZIA, FITOPATIA O INFESTAZIONE PARASSITARIA DEVE ESSERE RICONOSCIUTA FORMALMENTE DALL'AUTORITA' COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO.

BENEFICIARI: AZIENDE AGRICOLE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 65% DEL PREMIO ASSICURATIVO

GLI STATI MEMBRI POSSONO APPLICARE MASSIMALI DEL PREMIO ASSICURATIVO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO



ARTICOLO 39. FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER LE EPIZOOZIE, LE FITOPATIE E LE EMERGENZE AMBIENTALI

GLI STATI MEMBRI DEVONO STABILIRE LE REGOLE DI COSTITUZIONE E GESTIONE DEI FONDI, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI PAGAMENTI COMPENSATIVI AGLI AGRICOLTORI IN CASO DI CRISI.

IL CONTRIBUTO E' CONCESSO SOLO A COPERTURA DI:

- SPESE AMMINISTRATIVE DI COSTITUZIONE DEL FONDO RIPARTITE AL MASSIMO SU UN TRIENNIO IN MISURA DECRESCENTE
- IMPORTI VERSATI DAL FONDO A TITOLO DI COMPENSAZIONI FINANZIARIE AGLI AGRICOLTORI
- INTERESSI SUI MUTUI COMMERCIALI CONTRATTI DAL FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPENSAZIONI FINANZIARIE AGLI AGRICOLTORI

IL CAPITALE SOCIALE INIZIALE NON PUO' ESSERE COSTITUITO DA FONDI PUBBLICI

PER QUANTO RIGUARDA LE EPIZOOZIE, SONO COMPENSABILI SOLO LE MALATTIE NELL'ELENCO STILATO DALL'OMS E/O NELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 90/424/CE

BENEFICIARI: FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 65% DEI COSTI AMMISSIBILI



ARTICOLO 40. STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

IL CONTRIBUTO E' CONCESSO SOLO SE IL CALO DEL REDDITO E' SUPERIORE AL 30% DEL REDDITO MEDIO ANNUO DEL SINGOLO AGRICOLTORE NEL TRIENNIO PRECEDENTE O DEL SUO REDDITO MEDIO TRIENNALE NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI, ESCLUDENDO IL VALORE PIU' BASSO E QUELLO PIU' ALTO.

IL REDDITO E' COSTITUITO DALLA SOMMA DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DELLA PROPRIA PRODUZIONE SUL MERCATO, INCLUSI I CONTRIBUTI PUBBLICI, DETTRATTI I COSTI DEI FATTORI DI PRODUZIONE.

GLI INDENNIZZI VERSATI DAL FONDO AGLI AGRICOLTORI NON COMPENSANO PIU' DEL 70% DELLA PERDITA DI REDDITO.

IL CONTRIBUTO E' CONCESSO SOLO A COPERTURA DI:

- IMPORTI VERSATI DAL FONDO A TITOLO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA AGLI AGRICOLTORI
- INTERESSI SUI MUTUI COMMERCIALI CONTRATTI DAL FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPENSAZIONI AGLI AGRICOLTORI IN CASO DI CRISI

IL CAPITALE SOCIALE INIZIALE NON PUO' ESSERE COSTITUITO DA FONDI PUBBLICI

BENEFICIARI: FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

IMPORTI O ALIQUOTE MASSIME DI SOSTEGNO: 65% DEI COSTI AMMISSIBILI



ARTICOLO 42. GRUPPI DI AZIONE LOCALE LEADER

ALMENO IL 5% DEL CONTRIBUTO TOTALE FEASR AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E' DESTINATO AL LEADER (ARTICOLO 65)

I GRUPPI DI AZIONE LOCALE ELABORANO E ATTUANO LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE ED HANNO I SEGUENTI COMPITI (**REG. 615 DEF, ARTICOLO 30**):

- A. RAFFORZARE LA CAPACITA' DEI SOGGETTI LOCALI DI ELABORARE E ATTUARE INTERVENTI;
- B. ELABORARE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE TRASPARENTE E NON DISCRIMINATORIA E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI CHE EVITINO CONFLITTI DI INTERESSI E GARANTIRE CHE ALMENO IL 50% DEI VOTI ESPRESSI NELLE DECISIONI DI SELEZIONE PROVenga DA PARTNER NON PUBBLICI, PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ DI RICORSO CONTRO LE DECISIONI E CONSENTENDO LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA SCRITTA;
- C. GARANTIRE LA COERENZA CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE NELLA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI, STABILENDONE L'ORDINE DI PRIORITÀ IN FUNZIONE DEL LORO CONTRIBUTO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLE STRATEGIE;
- D. PREPARARE E PUBBLICARE GLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE O UN BANDO PERMANENTE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI, COMPRESA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE;
- E. RICEVERE E VALUTARE LE DOMANDE DI SOSTEGNO;
- F. SELEZIONARE GLI INTERVENTI E FISSARE L'IMPORTO DEL SOSTEGNO E, SE PERTINENTE, PRESENTARE LE PROPOSTE ALL'ORGANISMO RESPONSABILE DELLA VERIFICA FINALE DELL'AMMISSIBILITÀ PRIMA DELL'APPROVAZIONE;

ARTICOLO 42. GRUPPI DI AZIONE LOCALE LEADER

G. VERIFICARE L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E DEGLI INTERVENTI FINANZIATI E CONDURRE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SPECIFICHE LEGATE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE.

I GRUPPI DI AZIONE LOCALE POSSONO ESPLETARE ULTERIORI FUNZIONI AD ESSI DELEGATE DALL'AUTORITA' DI GESTIONE E DALL'ORGANISMO PAGATORE.

I GRUPPI DI AZIONE LOCALE POSSONO CHIEDERE ALL'ORGANISMO PAGATORE IL VERSAMENTO DI UN ANTICIPO DEL 50% SUL CONTRIBUTO PUBBLICO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE; TALE POSSIBILITA' DEVE ESSERE PREVISTA NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.

LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE SONO SELEZIONATE DA UN COMITATO ISTITUITO DALLE AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI (FESR, FEASR, FSE). LA SELEZIONE E L'APPROVAZIONE DI TUTTE LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEVONO ESSERE COMPLETATE ENTRO IL **31 DICEMBRE 2015 (REG. 615 DEF, ARTICOLO 29).**

LA DECISIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE CHE APPROVA UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE STABILISCE LA DOTAZIONE FINANZIARIA DI CIASCUN FONDO (REG. 615 DEF, ARTICOLO 29).



ARTICOLO 43. SOSTEGNO PREPARATORIO

IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE COMPRENDE (REG. 615 DEF, ARTICOLO 31):

- A. I COSTI DEL SUPPORTO PREPARATORIO;
- B. L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE;
- C. LA PREPARAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE;
- D. I COSTI DI GESTIONE E DI ANIMAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE ENTRO IL LIMITE DEL 25% DELLA SPESA PUBBLICA COMPLESSIVA SOSTENUTA NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE.

IL SOSTEGNO RELATIVO AL SUPPORTO PREPARATORIO COMPRENDE:

- ✓ L'ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' DEI GRUPPI LOCALI CHE NON HANNO OPERATO NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
- ✓ PROGETTI PILOTA SU PICCOLA SCALA
- ✓ POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA', FORMAZIONE E CREAZIONE DI RETI IN VISTA DELL'ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE



ARTICOLO 44. ATTIVITA' DI COOPERAZIONE LEADER

IL SOSTEGNO RELATIVO ALLA PREPARAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (REG. 615 DEF, ARTICOLO 31, LETTERA C) COMPRENDE:

- ✓ PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE (TERRITORI INTERNI ALLO STESSO STATO MEMBRO) O TRANSNAZIONALE (TERRITORI DI PIU' STATI MEMBRI O DI PAESI TERZI)
- ✓ SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE, A CONDIZIONE CHE I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DIMOSTRINO CHE SI APPRESTANO A REALIZZARE UN PROGETTO CONCRETO

SE I PROGETTI DI COOPERAZIONE NON SONO SELEZIONATI DAI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, GLI STATI MEMBRI ADOTTANO UN SISTEMA DI PRESENTAZIONE PERMANENTE DI TALI PROGETTI.

GLI STATI MEMBRI PUBBLICANO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NAZIONALI O REGIONALI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E UNA DISTINTA DELLE SPESE AMMISSIBILI ENTRO 2 ANNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEI RISPETTIVI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE.

I PROGETTI DI COOPERAZIONE SONO APPROVATI ENTRO 4 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI STESSI.

ARTICOLO 45. COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE

IL SOSTEGNO RELATIVO AI COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE (REG. 615 DEF, ARTICOLO 31, LETTERA D) SI RIFERISCE A:

- ✓ COSTI DI GESTIONE - COSTI PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DA PARTE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE
- ✓ COSTI DI ANIMAZIONE - COSTI PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE SULLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E ATTIVITA' DI SVILUPPO DI PROGETTI



ARTICOLO 46. INVESTIMENTI

TRA GLI INVESTIMENTI RIENTRANO LE SEGUENTI VOCI DI SPESA:

- ✓ COSTRUZIONE, ACQUISTO O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI
- ✓ ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE O ATTREZZATURE
- ✓ SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE VOCI DI COSTO PRECEDENTI

IRRIGAZIONE: SONO AMMISSIBILI SOLO GLI INVESTIMENTI CHE CONSENTONO DI RIDURRE IL CONSUMO D'ACQUA DI ALMENO IL 25%

INVESTIMENTI AGRICOLI: NON E' AMMISSIBILE L'ACQUISTO DI DIRITTI DI PRODUZIONE, DIRITTI ALL'AIUTO, ANIMALI, PIANTE ANNUALI E LORO MESSA A DIMORA. SOLO IN CASO DI RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO (ARTICOLO 19) E' AMMISSIBILE L'ACQUISTO DI ANIMALI

ANTICIPO: E' PREVISTO NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, PUO' ESSERE RICHIESTO UN ANTICIPO PARI AL 50% DELL'AIUTO PUBBLICO CONCESSO



ARTICOLO 47. PAGAMENTI BASATI SULLA SUPERFICIE**ARTICOLI 29, 30 E 35**

GLI ETTARI SOGGETTI AGLI IMPEGNI POSSONO VARIARE DA UN ANNO ALL'ALTRO SE:

- ✓ E' PREVISTO NEL PROGRAMMA
- ✓ GLI IMPEGNI NON SI APPLICANO AD APPEZZAMENTI FISSI
- ✓ NON E' COMPROMESSA LA FINALITA' DELL'IMPEGNO

CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA: IL NUOVO CONDUTTORE PUO' SUBENTRARE NEGLI IMPEGNI PER IL PERIODO RIMANENTE OPPURE L'IMPEGNO PUO' ESTINGUERSI

CAUSA DI FORZA MAGGIORE: IN CASO DI RECESSO DAGLI IMPEGNI NON E' RICHIESTO IL RIMBORSO DELL'AIUTO RICEVUTO

ARTICOLO 34

CESSIONE TOTALE: IL NUOVO CONDUTTORE PUO' SUBENTRARE NEGLI IMPEGNI PER IL PERIODO RIMANENTE OPPURE L'IMPEGNO PUO' ESTINGUERSI

CAUSA DI FORZA MAGGIORE: IN CASO DI RECESSO DAGLI IMPEGNI NON E' RICHIESTO IL RIMBORSO DELL'AIUTO RICEVUTO



ARTICOLO 49. SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI SELEZIONE: L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA LI DEFINISCE PER TUTTE LE MISURE, PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI MONITORAGGIO. I CRITERI DI SELEZIONE DEVONO GARANTIRE PARITA' DI TRATTAMENTO DEI RICHIEDENTI, UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE E UNA MAGGIORE RISPONDENZA DELLE MISURE ALLE PRIORITA' DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

SELEZIONE DEI PROGETTI: I PROGETTI DEVONO ESSERE SELEZIONATI CONFORMEMENTE AI CRITERI SOPRA RICHIAMATI E SECONDO PROCEDURE TRASPARENTI E ADEGUATAMENTE DOCUMENTATE.

ARTICOLI 29, 30, 31, 32, 34, 35

NON E' OBBLIGATORIA L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE, TRANNE NEI CASI IN CUI LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI NON CONSENTONO DI SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE AMMISSIBILI



ARTICOLI 52, 53, 54, 55. RETI**ARTICOLO 52 - RETE EUROPEA PER LO SVILUPPO RURALE**

RETE CON LA FUNZIONE DI COLLEGARE TRA LORO RETI, ORGANIZZAZIONI E AMMINISTRAZIONI NAZIONALI OPERANTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO RURALE A LIVELLO DELL'UNIONE

COSTI DI AVVIAMENTO E DI ESERCIZIO: ASSISTENZA TECNICA (0,25% RISORSE FEASR)

COSTI ATTIVITA' ARTICOLO 52 - NELL'AMBITO DEL 4% MAX RISORSE FEASR

ARTICOLO 53 - RETE PEI (PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE) IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA

RETE CON IL COMPITO DI SUPPORTARE IL PEI E CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO IN RETE DI GRUPPI OPERATIVI PEI, SERVIZI DI CONSULENZA E RICERCATORI.

COSTI DI AVVIAMENTO E DI ESERCIZIO: ASSISTENZA TECNICA (0,25% RISORSE FEASR)

IL PEI (ARTICOLO 61) PERSEGUE LE FINALITA' DI PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE, LA PRODUTTIVITA', LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, IL RISPETTO DEL CLIMA E LA RESILIENZA CLIMATICA NEL SETTORE AGRICOLO, CONTRIBUIRE AL REGOLARE APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI, MANGIMI E BIOMATERIALI, MIGLIORARE I METODI DI TUTELA DELL'AMBIENTE, MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO AD ESSI, GETTARE PONTI TRA RICERCA E TECNOLOGIE DI PUNTA E TRA RICERCA E AGRICOLTORI, IMPRESE E SERVIZI DI CONSULENZA.



ARTICOLI 52, 53, 54, 55. RETI

DEL PEI FANNO PARTE I «GRUPPI OPERATIVI PEI», COSTITUITI DA AGRICOLTORI, RICERCATORI, CONSULENTI E IMPRENDITORI OPERANTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE.

COSTI DI COSTITUZIONE E GESTIONE GRUPPI OPERATIVI PEI: ARTICOLO 36 COOPERAZIONE

ARTICOLO 54 - RETE EUROPEA DI VALUTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE

RETE CON IL COMPITO DI SUPPORTARE LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE E CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO IN RETE DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

COSTI DI AVVIAMENTO E DI ESERCIZIO : ASSISTENZA TECNICA (0,25% RISORSE FEASR)

ARTICOLO 55 - RETE RURALE NAZIONALE

RETE CON IL COMPITO DI RIUNIRE LE ORGANIZZAZIONI E LE AMMINISTRAZIONI IMPEGNATE NELLO SVILUPPO RURALE.

COSTI DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO: NELL'AMBITO DEL 4% MAX RISORSE FEASR

